Appendice B

STATUTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSc. 4

** Inviati dalla Regione Umbria e acquisiti al protocollo di questa Sezione ai nn. 2205 del 30 agosto 2024 e 3266 del 20 novembre 2024*

Indice statuti

Università agraria di Bagnara	pag.	1
Comunanza agraria di Campi	pag.	13
Comunanza agraria di Ancarano	pag.	32
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Farnetta	pag.	51
Comunanza agraria di Cancellara	pag.	66
Comunanza agraria di Sant'Eraclio	pag.	87
Comunanza agraria di Savelli e Paganelli	pag.	98
Dominio collettivo di Schifanoia	pag.	118
Dominio collettivo di Alviano	pag.	135
Comunanza agraria di Grotti	pag.	155
Comunanza agraria di Pale	pag.	171
Comunanza agraria di Massa Martana	pag.	191
Dominio collettivo di Porchiano del Monte	pag.	200
Comunanza agraria di Buda	pag.	207
Comunanza agraria di Chiavano	pag.	217
Comunanza agraria di Civita	pag.	228
Comunanza agraria di Coronella	pag.	244
Comunanza agraria di Fogliano	pag.	256
Comunanza agraria di Giappiedi	pag.	274
Comunanza agraria di Logna	pag.	284
Comunanza agraria di Maltignano	pag.	303
Comunanza agraria di Manigi – Colmotino	pag.	313
Comunanza agraria di Onelli	pag.	329
Comunanza agraria di Ocosce	pag.	341

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comunanza agraria di Opagna	pag.	351
Comunanza agraria di Piandoli e Cerasola	pag.	362
Comunanza agraria di Poggioprimocaso	pag.	378
Comunanza agraria di Roccaporena	pag.	390
Comunanza agraria di San Giorgio	pag.	426
Comunanza agraria di Santa Trinità	pag.	442
Comunanza agraria di Serviglio Colle Santo Stefano	pag.	453
Comunanza agraria di Tazzo	pag.	464
Comunanza agraria di Villa San Silvestro	pag.	473
Comunanza agraria di Cimbano	pag.	491
Comunanza agraria di Petrignano del Lago	pag.	507
Comunanza agraria di Pescia di Castiglione del Lago	pag.	522
Comunanza agraria di Vaiano – Capanne	pag.	538
Comunanza agraria di Badia San Cristoforo	pag.	554
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua	pag.	568
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Acqua Santo Stefano	pag.	582
Comunanza agraria di Annifo	pag.	598
Comunanza agraria di Afrile	pag.	614
Comunanza agraria di Casale	pag.	632
Comunanza agraria di Casenove	pag.	650
Comunanza agraria di Cancelli	pag.	670
Comunanza agraria di Colfiorito	pag.	688
Comunanza agraria di Fondi	pag.	700
Comunanza agraria di Popola	pag.	734
Comunanza agraria di Roviglieto	pag.	750
Comunanza agraria di Scopoli	pag.	766
Comunanza agraria di Sostino	pag.	782
Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni	pag.	800
Comunanza agraria di Scandolaro	pag.	820

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comunanza agraria di Serra Bassa	pag.	836
Comunanza agraria di Verchiano e Roccafranca	pag.	854
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Cupigliolo	pag.	871
Università agraria di Montecchio	pag.	885
Comunanza agraria di Torri e Barattano	pag.	903
Comunanza agraria di Mezzanelli	pag.	922
Comunanza agraria di Colpetrazzo	pag.	938
Comunanza agraria di Viepri	pag.	954
Comunanza agraria di Acciano e Castiglioni	pag.	970
Università agraria di Boschetto - Gaifana – Colsantangelo	pag.	986
Università agraria di Colle, Ville, Santa Lucia, etc	pag.	1002
Comunanza agraria di Mosciano - Serre e Colle Croce	pag.	1021
Comunanza agraria di Schiagni	pag.	1037
Comunanza agraria di Agriano	pag.	1053
Comunanza agraria di Biselli	pag.	1065
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia Case Sparse	pag.	1084
Comunanza agraria di Castelluccio	pag.	1099
Comunanza agraria di Cortigno	pag.	1117
Comunanza agraria di Forsivo	pag.	1136
Comunanza agraria di Frascaro	pag.	1161
Comunanza agraria di Legogne	pag.	1187
Comunanza agraria di Nottoria	pag.	1213
Comunanza agraria di Ocricchio	pag.	1240
Comunanza agraria di San Marco	pag.	1259
Comunanza agraria di San Pellegrino	pag.	1277
Comunanza agraria di Serravalle – Casali	pag.	1304
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Mucciafora	pag.	1322
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Poggiodomo	pag.	1337

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo	pag.	1352
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Usigni	pag.	1397
Comunanza agraria di Abeto	pag.	1382
Comunanza agraria di Belforte	pag.	1398
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Castelvecchio	pag.	1414
Comunanza agraria di Collazzoni	pag.	1429
Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio	pag.	1445
Comunanza agraria di Montebufo	pag.	1461
Comunanza agraria di Poggio di Croce	pag.	1477
Comunanza agraria di Preci	pag.	1498
Comunanza agraria di Saccovescio	pag.	1512
Comunanza agraria di Todiano	pag.	1554
Università Comunanza delle Famiglie Campitello	pag.	1570
Consorzio Possidenti Isola Fossara	pag.	1587
Comunanza agraria di Monte San Vito	pag.	1605
Comunanza agraria di Ancaiano	pag.	1624
Comunanza agraria di Cese	pag.	1640
Comunanza agraria di Messenano	pag.	1658
Comunanza agraria di Poreta	pag.	1679
Comunanza agraria di S. Severo - Ocenelli - S. Gregorio - Rosselli - La Costa	pag.	1692
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bazzano superiore	pag.	1709
Comunanza agraria di Silvignano	pag.	1721
Comunanza agraria di Bovara	pag.	1735
Università agraria di Coste	pag.	1744
Comunanza agraria di Manciano	pag.	1757
Università agraria di Pigge	pag.	1775
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Portaria	pag.	1786
Comunanza agraria di Valle di Giove	pag.	1816

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo	pag.	1832
Dominio collettivo di Amelia	pag.	1846
Dominio collettivo di Foce	pag.	1862
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole (beni separati di Fornole)	pag.	1878
Dominio collettivo di Macchie	pag.	1893
Dominio collettivo di Sambucetole	pag.	1909
Dominio collettivo di Collicello	pag.	1925
Comunanza agraria di Buonacquisto	pag.	1941
Consorzio utenti usi civici Casteldilago	pag.	1972
Comunanza agraria di Civitella del Lago	pag.	1988
Comunanza agraria di Morre e Morruzze	pag.	2004
Comunanza agraria di Baschi	pag.	2022
Partecipanza agraria di Castel Viscardo e Viceno	pag.	2037
Amministrazione beni uso civico frazionisti Nicciano e frazionisti Loreno	pag.	2052
Consorzio possidenti di Rogoveto e Petano	pag.	2072
Dominio collettivo di Poggio di Guardea	pag.	2096
Dominio collettivo di Frattuccia	pag.	2125
Dominio collettivo di Guardea	pag.	2141
Dominio collettivo di Castel dell'Aquila	pag.	2159
Comunanza agraria di Montecchio	pag.	2175
Dominio collettivo di Tenaglie	pag.	2191
Comunanza agraria di Melezzole	pag.	2207
Dominio collettivo di Itieli	pag.	2223
Dominio collettivo di Taizzano	pag.	2237
Università agraria di Finocchieto	pag.	2253
Condominio degli usi civici di Vasciano	pag.	2269
Dominio collettivo di Piediluco	pag.	2285
Dominio collettivo di Poggiolavarino	pag.	2301

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di S. MARCO

ha sede in frazione di S. Marco

del Comune di Norcia

È stata costituita con (1)

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1259 / 2332

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio.
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1260 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie, dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1261 / 2332

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1262 / 2332

(1) Terreno pascolivo in Mappa S. An_
drea distinto col n° 699 della Super_
ficie di Tavole 22.10 e Redd. L. 21,39
Lettera C.

Terreni pascolivi e boschivi in Map_
pa S. Marco della superficie complessiva
di Tavole 6913,74 e del Reddito di lire
2863,73

Terreno pascolivo in Mappa S. Marco
voc. Sambuco col n.293 di ettari 1.11.
20 Reddito L. 1.71.=

Forno pubblico = In Mappa S. Marco al
N. 28 = Via Umberto Numero civico 1 di
piani 1 e vani 1 Redd. L. 27.=

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1263 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1264 / 2332

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata del Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1265 / 2332

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1266 / 2332

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri,durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1267 / 2332

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. É tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1268 / 2332

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1269 / 2332

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1270 / 2332

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.
Diritti di utenza ed utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verrano rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1271 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1272 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1273 / 2332

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare danuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1274 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici.

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1275 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI S. MARCO

Comune di Norcia

Il presente Statuto Regolamento = Tipo venu
letto ed approvato nell'Assemblea generale d
Capi-Famiglia della Comunanza Agraria di S.
Marco come al verbale n.2 del 7 agosto 1949.

S. Marco 7 agosto 1949.

IL PRESIDENTE
(Torrioni Sante)
Torrioni Sante

COMUNANZA AGRARIA DI S. MARCO

IL SEGRETARI
(Amici Camill

della Scuol
Convocatas
ne del Pres
1) Torrioni
tilio fu An
vucci Tito
Pietro 9) L

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fsc. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

COMUNANZA AGRARIA

DI

S. PELLEGRINO di Norcia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

COMUNANZA AGRARIA
DI

S. PELLEGRINO di Norcia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1278 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

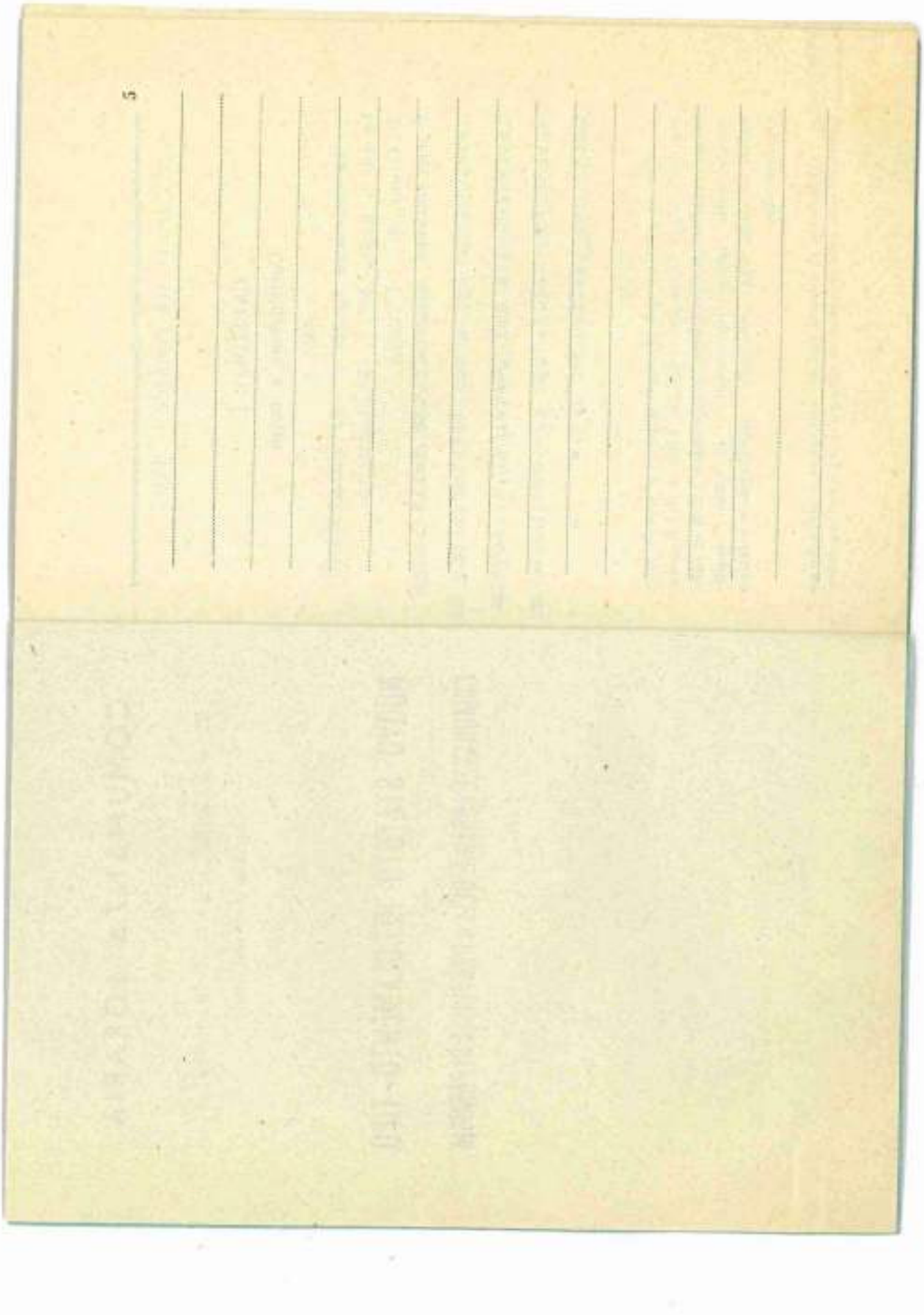

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di S. PELLEGRINO
ha sede in frazione di S. Pellegrino
del Comune di Norcia
È stata costituita con (1) effetto della legge 4=8=1894 N. 397 e con deliberazione dei Capi=famiglia del 19=4=1896, approvata dall'On/le C.P.A. con provvedimento n. 18231 del 15=10=1896 D.V.=

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1280 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1281 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1282 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili :

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1283 / 2332

a) (1) Montagne in voc. Contesarrone-Civitella-Moriscena-Serra-Valle ecc. ecc di natura pascoliva e boschiva della perficie complessiva di Ett. 643.34.30 intestata in catasto: COMUNANZA AGR. S. PELLEGRINO-QUARTIA' E POPOLAZIONE.-

La Comunanza Agraria di S. Pellegri ha su detta montagna la servitù pasciva e favore degli abitanti del fraz ro ed il diritto attivo sui beni comunali del Frassaro stesso, nonchè sui b ni particolari dell'una e dell'altra Frazione in conformità di apposito Re golamento in corso di approvazione da parte del Commissario Regionale per l liquidazione degli usi civici.

b) Terreno distinto col n.ri 40,-1145/R 1144/1 in Mappa S. Scolastica della s perficie di Ett.19.13.20 di cui all'a to di transazione 13-6-1933 stipulato con i Sigg. Angelotti ed altri, omologato con decreto 13-1-1934 del Commissario Regionale degli usi civici di Ro ed approvato con decreto Ministeriale 1 marzo 1934.-

c) Zona pascoliva denominata " Jovine "

(1) Indicare i vari beni di proprietà delle Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

sulla quale veniva pagato un canone all'Ufficio del Registro e di cui venne chiesta l'affrancazione.

a) Diritto di pascolo sulla montagna denominata " Monte Degna " dietro corrispo_ sto al Comune di un annuo abbonamento.

b) Inoltre la Comunanza Agraria di S. Pellegrino unitamente a quella di Frassaro ha il diritto di pascolo ecc. su beni di Enti e privati di cui parte studiate aventi il Commissariato Regionale per lo accertamento e consistenza dei diritti stessi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

1284 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da appossito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1285 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altriaspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1286 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che precede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1287 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

Notizie storiche sull'origine dell'Ente e sulle sue vicende più importanti

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1288 / 2332

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1290 / 2332

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1291 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1292 / 233
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1293 / 2332

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1294 / 2332

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di usó civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, inclase nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

1295 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1296 / 2332

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1297 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI S. PELLEGRINO

Comune di Norcia

dddddddddd

Il presente Statuto=Regolamento Tipo venne letto ed approvato nell'assemblea generale dei Capi=famiglie della Comunanza Agraria di S. Pellegrino come da verbale n.1 del 23=10=1949.=

S. Pellegrino di Norcia 23 ottobre 1949.

IL SEGRETARIO
(Amici Camillo)

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1298 / 2332

PREFETTURA DI PERUGIA

Addì 14 dicembre 1949

Div. III^ - N.° 43948

Risposta a N.°

del

OGGETTO: Comunanza Agraria di S.Pellegrino-nuovo Statuto-Regolamento dell'Ente.

Allegati N.°

561
20.12.1949

AL PRESIDENTE DELLA COMUNANZA AGRARIA DI
S. PELLEGRINO

NORCIA

Si restituisce una copia dello Statuto-Regolamento adottato da codesta Comunanza Agraria significando che lo stesso è stato approvato dalla G.P.A. in seduta del 21/11/49 ed omologato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste-Dir.ne Gen.le Miglioramenti Fondiari e dei Servizi Speciali-Div. Usi Civici- con nota n.50924/1977 in data 6/ c.m..-

IL PREFETTO
(A. Longo)

(27) XXIV/6 - VII-49 - 10.000
«Salvati» - Foligno-Roma-Milano-Torino

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comune di Norcia
Consorzio delle Comunanze agrarie

VERBALE DELL'Assemblea Generale DEGLI UTENTI CAPI-FAMIGLIA

L'anno [illegible], addì 26 del mese di dicembre, alle ore 19, in S.Pellegrino e nella sala della Chiesa Parrocchiale.

Convocatasi l'Assemblea generale degli utenti capi-famiglia della Comunanza agraria, per determinazione del Presidente, sono intervenuti i Signori:

1) Amici Adelindo 2) Del Carro Angelo 3) Del Carro Domenico 4) Del Carro Luigi 5) Di Claudio Vincenzo 6) Di Pietro Arnaldo 7) Leoncilli Giuseppe 8) Leoncilli Giuseppe di Pietro 9) Leoncilli Odoardo 10) Leoni Settimio 11) Onori Luigi 12) Panter lli Antonio 13) Severini Achille 14) Severini Giuseppe 15) Severini Luigi 16) Severini Natale 17) Severini Primo 18) Simoni Furio 19) Simoni Ottavio 20) Simoni Silvio.

Ivi, dopo aver atteso fino alle ore 20 e non essendosi presentato altro capo-famiglia, l'assemblea dispone di tenere la riunione in seconda convocazione ai sensi ed in conformità di quanto stabilito al riguardo con apposito manifesto di convocazione regolarmente pubblicato.

Trovatosi che il numero dei presenti è legale, trattandosi di seconda convocazione, il Sig. Adelindo Amici ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste, il Segretario del Consorzio, sig. Cocciolo Renato, per trattare il seguente oggetto:

[illegible]

[illegible] che la seconda convocazione in assemblea generale degli utenti capi-famiglia di questa Comunanza agraria è stata sempre tenuta a distanza di un'ora dalla prima, facendone però espressa menzione nell'apposito manifesto d'invito:

Che detta diversa prassi è stata sempre giustificata dal fatto di non far perdere agli utenti due giornate lavorative, da una rigida economia di spese e dall'eventuale ostacolo per l'accesso alla riunione frapposto dall'improvvisa caduta della neve durante l'inverno:

Che anche nello Statuto-regolamento del Consorzio delle Comunanze Agrarie del Comune di Norcia è stato previsto, per i motivi esposti, che la seconda convocazione dell'Assemblea Consortile potrà aver luogo nella stessa giornata in cui è tenuta la prima, ed a distanza di un'ora da essa, sempre che ne sia stata fatta menzione nell'apposito invito:

Che appare doveroso ed opportuno emanare una norma che si pratichi da secoli ed uniformare il disposto dello Statuto-regolamento di questa Comunanza Agraria a quello del Consorzio delle Comunanze Agrarie del Comune di Norcia:

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al riguardo:

Con voti unanimi legalmente espressi:

D E L I B E R A

Di aggiungere allo Statuto-regolamento di questa Comunanza agraria il seguente articolo 19 bis:

""L'assemblea degli utenti capi-famiglia è valida in prima convocazione quando intervengono la metà più uno degli iscritti nell'albo, ed in seconda convocazione quando ne intervengono almeno quattro.

La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno in cui è tenuta la prima ed a distanza di un'ora da essa, sempre che ne sia stata fatta espressa menzione nell'apposito invito.""

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente [illegible] Il Segretario

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunanza ed a quello del Consorzio Comunanze Agrarie in Norcia per 15 giorni consecutivi e cioè dal 29 dicembre 1968 al 12 gennaio 1969, senza reclami.

Norcia 12 gennaio 1969

IL SEGRETARIO
F.to: Coccia Renato

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMM.VO

Norcia 12 gennaio 1969

IL PRESIDENTE

Amici Adolfo

IL SEGRETARIO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

1302 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comune di Norcia
Consorzio Comunanze Agrarie
COMUNANZA AGRARIA DI S. PELLEGRINO
=========

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI CAPI - FAMIGLIA

L'anno 1954, addì 6 del mese di febbraio, alle ore 13 in S. Pellegrino e nella consueta sala della adunanze.

Convocatasi l'assemblea generale degli utenti Capi-famiglia della Comunanza Agraria, per determinazione del Presidente, sono intervenuti i Signori:
1) Amici Adelinde 2) Amici Emidio 3) Di Stefano Leonardo 4) Severini Fortunato 5) Leoni Umberto 6) Funari Bruno 7) Angeglia Daniele 8) Di Stefano Giulio 9) Santarelli Silvio 10) Foglietti Vittorio 11) Foglietti Anacleto 12) Santarelli Augusto 13) Santarelli Crisanto 14) Giuoni Alfonso 15) Giuoni Pietro 16) Del Merro Domenico 17) Del Merro Stefano 18) Angeglia Giovanni.-

Trovatosi che il numero dei presenti è legale per poter deliberare, trattandosi di seconda convocazione, il Sig. Amici Adelinde ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste, come Segretario assunto, il Sig. Amici Emidio per trattare il seguente oggetto:

N° 5 - INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA.-

L' ASSEMBLEA

PRESA visione della nota n.4006 del 5 luglio 1953 con la quale il Comune di Norcia comunica che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, tramite la Prefettura di Perugia, ha disposto che gli Statuti delle Comunanze Agrarie della Provincia vengano integrati con norme atte a stabilire in modo preciso la perdita o meno del requisito di utente in caso di trasferimento altrove della residenza;

RITENUTA la necessità ed opportunità di ottemperare alla predetta disposizione allo scopo di eliminare i molteplici inconvenienti che spesso si verificano in detto caso;

Con voto unanime legalmente espresso;

D E L I B E R A

Allo Statuto-Regolamento della Comunanza Agraria di S. Pellegrino viene aggiunto il seguente art. 11 bis:

"Non perdono il requisito di utente quei Capi-famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune, conservando, però, nel territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri, gestita da un membro della propria famiglia."

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to/ Amici Adelinde

IL SEGRETARIO FF.
F.to/ Amici Emidio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale venne pubblicato ed affisso in copia all'albo Pretorio della Comunanza Agraria ed a quello del Consorzio delle Comunanze in Norcia dall' 8 al 16 febbraio 1954 senza reclami.

Norcia 17 febbraio 1954

IL SEGRETARIO
F.to/Amici Camillo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Norcia 17 febbraio 1954

IL PRESIDENTE
Amici Adelinde

IL SEGRETARIO

1303 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

DIV.III N. 11847 Visto ed approvato
dalla Giunta Provinciale Amministrativa
in seduta delgiorno 7 aprile 1954,
salvi i provvedimenti di competenza
del Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste.-
Perugia, 14.4.1954

IL PREFETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° ########

Io sottoscritto Segretario certifico che il presente verbale venne pubblicato all'Albo Pretorio della Comunanza Agraria di S. Pellegrino ed a quello del Consorzio delle Comunanze Agrarie del Comune di Norcia per la durata di quindici giorni consecutivi e cioè dal 1° al 15 maggio 1954 e che, pendente l'affissione, non pervennero reclami a questo ufficio.

Norcia 16 maggio 1954

IL SEGRETARIO

VISTO: IL PRESIDENTE

COMUNANZA AGRARIA

DI

SERRAVALLE di Norcia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

CAPITOLO I.
Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di SERRAVALLE
ha sede in frazione di Serravalle
del Comune di Norcia
È stata costituita con (1) effetto della legge 4=8=1894 n.397 e con deliberazione dei Capi=famiglia in data 13=4=1896 approva_ ta dalla G.P.A. con provvedimento n.18235 D.V. del 15=10=1896.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1305 / 2332

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio,
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1306 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie, dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1307 / 2332

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1308 / 2332

(1) MUTAZIONE 6923 =COMUNANZA DI SERRAVALLE.=

Terreni pascolivi in Mappa Serravalle Vocabolo S. Vincenzo n.165/r della superficie di tav. 1.74 = Redd. L. 0,61 pari ad Ett. 0,17.40.=

MUTAZIONE 6924

COMUNANZA DI SERRAVALLE = Frazione del Comune di Norcia.

Diritto di pascolo sopra a tavole 3316,96 di appezzamenti terrieri contradistinti con la lettera S. Sezione 3° Redd. L. 1068,82.=

MUTAZIONE 6925

COMUNANZA DI SERRAVALLE = FOCOLARI = Livellaria del Comune di Norcia

Prati d'alto monte e pascolo in voc. Cavaliera Mappa stessa e pascolo in Mappa Valle Patino voc. Selva Larga della superficie di Tav.62,30 Redd. L.41,3[illegible] pari ad Ett. 6.23.00.=====

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1309 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1310 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata del Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1311 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1312 / 2332

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1313 / 2332

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1314 / 2332

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1315 / 2332

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1316 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verrano rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1317 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1318 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1319 / 2332

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare danuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1320 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI SERRAVALLE

Comune di Norcia

Il presente Statuto-Regolamento Tipo venn
to ed approvato nell'assemblea generale dei
famiglie della Comunanza Agraria di Serrava
come da verbale n.1 del 9-10-1949.»

Serravalle di Norcia 9 ottobre 1949.

IL SEGRETARIO
(Amici Camillo)

COMUNANZA di SERRAVALLE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1321 / 2332

Allegato "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di POGGIODOMO

STATUTO

DELLA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

DEI BENI DI USO CIVICO

DI

MUCCIAFORA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire i proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III – Amministrazione

Art. 13 - Organi dell'amministrazione separata
" 14 - Comitato per l'amministrazione
" 15 - Elezioni del Comitato per l'amministrazione
" 16 - Compiti del Comitato per l'amministrazione
" 17 - Votazioni
" 18 - Presidente
" 19 - Vice presidente
" 20 - Durata del mandato e decadenza
" 21 - Segretario
" 22 - Controllo sugli atti
" 23 - Responsabilità patrimoniale
" 24 - Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
" 25 - Deliberazioni
" 26 - Contenzioso

Capo IV - Finanza e contabilità

Art 27 - Bilancio di previsione
" 28 - Tesoriere
" 29 - Responsabilità del tesoriere
" 30 - Gestione di bilancio
" 31 - Fondo di riserva
" 32 - Avanzo di amministrazione
" 33 - Conto consuntivo
" 34 - Revisori dei conti

Capo V - Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - Diritti di utenza
" 36 - Utenti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

" 37 - Limitazioni
" 38 - Azione popolare
" 39 - Estensione della disciplina
" 40 - Lista degli utenti
" 41 - Denuncia del bestiame
" 42 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VI – Contravvenzioni

Art. 43 - Operazioni vietate
" 44 - Ammende
" 45 - Accertamento infrazioni
" 46 - Contravventori
" 47 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I
(Costituzione e scopi)

ART.1.
(Costituzione)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di MUCCIAFORA ha sede nella frazione di Mucciafora in Comune di Poggiodomo. E' stata costituita con decreto prefettizio n. 3875/Div. 3 dell'8.2.1954.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

ART.2.
(Scopi)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Mucciafora ha lo scopo di:
   a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
   b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
   d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art.2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4.
(Consorzi)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6.
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7.
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 8.
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

1. CAPO II
(Patrimonio)

ART. 10.
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11.
(Inventario)

1. L' inventario è costituito dal Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.
3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.
4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

ART. 12.
(Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III
(Amministrazione)

ART. 13.
(Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
   a)il Comitato per l'amministrazione;
   b)il Presidente;
   c)il Vice presidente;

ART.14.
(Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Mucciafora e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Poggiodomo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57, e 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.15.
(Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della/e frazione/i inclusa/e nel territorio dell'Amministrazione separata, iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1 , D.lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000.

ART. 16.
(Compiti del Comitato per l'amministrazione)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
   - Procede alla convalida degli eletti;
   - Nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
   - approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
   - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
   - nomina i revisori dei conti;
   - nomina il Segretario;
   - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
   - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
   - delibera le proposte al Comune di Mucciafora di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
3. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
4. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17.
(Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 18.
(Presidente)

1. Il Presidente:
   - rappresenta l'Ente;
   - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
   - da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
   - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

ART. 19.
(Vice presidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20.
(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 21.
(Segretario)

1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22.
(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale di controllo e si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

ART. 23.
(Responsabilità patrimoniale)

1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art.93 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

ART. 25.
(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario, e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

ART. 26.
(Contenzioso)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
(Finanza e contabilità)

ART. 27.
(Bilancio di previsione)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 29.
(Responsabilità del Tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

ART. 30.
(Gestione di bilancio)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 31.
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32.
(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 33.
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 34.
(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

CAPO V
(Diritti di utenza ed utenti)

ART.35.
(Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 36.
(Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

ART. 37.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 38.
(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.

ART. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VI
(Contravvenzioni)

ART. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
   - introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
   - raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - strascico di fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

ART. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 8 del 1.10.2002, resa esecutiva con decisione n. 1882 del 22.10.2002 ed approvato dalla Regionale dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detstatumucciafora –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia composta di n. 17...
fascic. ... è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 16 LUG. 2003
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa E. Ottaviani)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Allegato "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di POGGIODOMO

STATUTO

DELLA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

DEI BENI DI USO CIVICO

DI

POGGIODOMO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire i proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III – Amministrazione

Art. 13 - Organi dell'amministrazione separata
" 14 - Comitato per l'amministrazione
" 15 - Elezioni del Comitato per l'amministrazione
" 16 - Compiti del Comitato per l'amministrazione
" 17 - Votazioni
" 18 - Presidente
" 19 - Vice presidente
" 20 - Durata del mandato e decadenza
" 21 - Segretario
" 22 - Controllo sugli atti
" 23 - Responsabilità patrimoniale
" 24 - Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
" 25 - Deliberazioni
" 26 - Contenzioso

Capo IV - Finanza e contabilità

Art 27 - Bilancio di previsione
" 28 - Tesoriere
" 29 - Responsabilità del tesoriere
" 30 - Gestione di bilancio
" 31 - Fondo di riserva
" 32 - Avanzo di amministrazione
" 33 - Conto consuntivo
" 34 - Revisori dei conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo V - Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - Diritti di utenza
" 36 - Utenti
" 37 - Limitazioni
" 38 - Azione popolare
" 39 - Estensione della disciplina
" 40 - Lista degli utenti
" 41 - Denuncia del bestiame
" 42 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VI – Contravvenzioni

Art. 43 - Operazioni vietate
" 44 - Ammende
" 45 - Accertamento infrazioni
" 46 - Contravventori
" 47 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I
(Costituzione e scopi)

ART.1.
(Costituzione)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di POGGIODOMO ha sede nella frazione di Poggiodomo in Comune di Poggiodomo. E' stata costituita con decreto n. 8103/9213 - Div. 3^ - Prefetto di Perugia del 12.03.1954.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

ART.2.
(Scopi)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Poggiodomo ha lo scopo di:
   a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
   b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
   d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art.2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4.
(Consorzi)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6.
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7.
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 8.
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II
(Patrimonio)

ART. 10.
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11.
(Inventario)

1. L' inventario è costituito dal Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.
3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.
4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

ART. 12.
(Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III
(Amministrazione)

ART. 13.
(Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
   a) il Comitato per l'amministrazione;
   b) il Presidente;
   c) il Vice presidente;

ART.14.
(Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Poggiodomo e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Poggiodomo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57, e 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.15.
(Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della/e frazione/i inclusa/e nel territorio dell'Amministrazione separata, iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1 , D.lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000.

ART. 16.
(Compiti del Comitato per l'amministrazione)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
   - Procede alla convalida degli eletti;
   - Nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
   - approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
   - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
   - nomina i revisori dei conti;
   - nomina il Segretario;
   - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
   - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
   - delibera le proposte al Comune di Poggiodomo di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
1. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
2. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17.
(Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 18.
(Presidente)

1. Il Presidente:
   - rappresenta l'Ente;
   - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
   - da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
   - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

ART. 19.
(Vice presidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20.
(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 21.
(Segretario)

1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti d'ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22.
(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale di controllo e si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

ART. 23.
(Responsabilità patrimoniale)

1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art.93 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

ART. 25.
(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

ART. 26.
(Contenzioso)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
(Finanza e contabilità)

ART. 27.
(Bilancio di previsione)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

ART. 29.
(Responsabilità del Tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

ART. 30.
(Gestione di bilancio)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrate e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 31.
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32.
(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 33.
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

ART. 34.
(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

CAPO V
(Diritti di utenza ed utenti)

ART.35.
(Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 36.
(Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.
2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

ART. 37.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 38.
(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di Maggio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VI
(Contravvenzioni)

ART. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
   - introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
   - raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - strascico di fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

ART. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

oooo000oooo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 7 del 01.06.2001, resa esecutiva con decisione n. 2658 del 22.06.2001 ed approvato dalla Regionale dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detpoggiodomo –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 17...
facciat... 2, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
Perugia li 20.06.2001..
L'ISTRUTTORE
M. Mucci

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di PGGGIODOMO

STATUTO
DELLA
AMMINISTRAZIONE SEPARATA
DEI BENI DI USO CIVICO
DI
ROCCATAMBURO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire i proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III – Amministrazione

Art. 13 - Organi dell'amministrazione separata
" 14 - Comitato per l'amministrazione
" 15 - Elezioni del Comitato per l'amministrazione
" 16 - Compiti del Comitato per l'amministrazione
" 17 - Votazioni
" 18 - Presidente
" 19 - Vice presidente
" 20 - Durata del mandato e decadenza
" 21 - Segretario
" 22 - Controllo sugli atti
" 23 - Responsabilità patrimoniale
" 24 - Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
" 25 - Deliberazioni
" 26 - Contenzioso

Capo IV - Finanza e contabilità

Art 27 - Bilancio di previsione
" 28 - Tesoriere
" 29 - Responsabilità del tesoriere
" 30 - Gestione di bilancio
" 31 - Fondo di riserva
" 32 - Avanzo di amministrazione
" 33 - Conto consuntivo
" 34 - Revisori dei conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo V - Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - Diritti di utenza
" 36 - Utenti
" 37 - Limitazioni
" 38 - Azione popolare
" 39 - Estensione della disciplina
" 40 - Lista degli utenti
" 41 - Denuncia del bestiame
" 42 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VI – Contravvenzioni

Art. 43 - Operazioni vietate
" 44 - Ammende
" 45 - Accertamento infrazioni
" 46 - Contravventori
" 47 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I
(Costituzione e scopi)

ART.1.
(Costituzione)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo ha sede nella frazione di Roccatamburo in Comune di Poggiodomo. E' stata costituita con sentenza del Commissariato Usi Civici di Roma n. 197 del 27.12.1930.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

ART.2.
(Scopi)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo ha lo scopo di:
   a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
   b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
   d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art.2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4.
(Consorzi)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6.
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7.
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 8.
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II
(Patrimonio)

ART. 10.
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11.
(Inventario)

1. L' inventario è costituito dal Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.
3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.
4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

ART. 12.
(Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III
(Amministrazione)

ART. 13.
(Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
   a) il Comitato per l'amministrazione;
   b) il Presidente;
   c) il Vice presidente;

ART.14.
(Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Roccatamburo e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Poggiodomo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57, e 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.15.
(Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della/e frazione/i inclusa/e nel territorio dell'Amministrazione separata, iscritti neile liste elettorali del comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1 , D.lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000.

ART. 16.
(Compiti del Comitato per l'amministrazione)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
   - Procede alla convalida degli eletti;
   - Nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
   - approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
   - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
   - nomina i revisori dei conti;
   - nomina il Segretario;
   - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
   - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
   - delibera le proposte al Comune di Poggiodomo di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
1. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
2. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17.
(Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 18.
(Presidente)

1. Il Presidente:
   - rappresenta l'Ente;
   - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
   - da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
   - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

ART. 19.
(Vice presidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20.
(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 21.
(Segretario)

1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti d'ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22.
(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale di controllo e si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

ART. 23.
(Responsabilità patrimoniale)

1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art.93 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

ART. 25.
(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

ART. 26.
(Contenzioso)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
(Finanza e contabilità)

ART. 27.
(Bilancio di previsione)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

ART. 29.
(Responsabilità del Tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 30.
(Gestione di bilancio)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 31.
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32.
(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 33.
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

ART. 34.
(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

CAPO V
(Diritti di utenza ed utenti)

ART.35.
(Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 36.
(Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

ART. 37.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 38.
(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di MAGGIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO VI
(Contravvenzioni)

ART. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
   - introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
   - raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - strascico di fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

ART. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

oooo000oooo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 12 del 19.05.2001, resa esecutiva con decisione n. 2385 del 05.06.2001 ed approvato dalla Regionale dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. _____ del_____.

detroccatamburo –C-
Cirpriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 17
facciat. 2 è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia li 20 AGO. 2001
L'ISTRUTTORE
M. [illegible]

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

REGIONE DELL'UMBRIA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI

U S I G N I

Comune di POGGIODOMO

Provincia di Perugia

STATUTO - REGOLAMENTO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Amministrazione

Art. 13 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
" 14 - Elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio di Amm/ne.
" 15 - Modalità di elezioni
" 17 - Vice Presidente
" 18 - Votazioni
" 19 - Compiti Consiglio di Amministrazione
" 20 - Durata del mandato
" 21 - Segretario
" 22 - Controllo sugli atti
" 23 - Responsabilità degli Amministratori
" 24 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 25 - Deliberazioni
" 26 - Contenzioso
" 16 - Compiti del Presidente

Capo IV - Finanza e contabilità

Art. 27 - Bilancio di Previsione
" 28 - Tesoriere
" 29 - Doveri del Tesoriere
" 30 - Gestione di bilancio
" 31 - Fondo di riserva
" 32 - Avanzo di Amministrazione
" 33 - Conto consuntivo
" 34 - Revisori dei Conti

Capo V - Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - Diritti di utenza
" 36 - Utenti
" 37 - Compilazione ruoli tassa pascolo
" 38 - Operazioni vietate
" 39 - Ammende
" 40 - Limitazioni

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

" 41 - Azione popolare
" 42 - Estensione della disciplina

Capo VI - Contravvenzioni

Art. 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia del bestiame
" 45 - Accertamento infrazioni
" 46 - Contravventori
" 47 - Rinvio

^^^^^^^^^

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di USIGNI ha sede nella frazione di USIGNI in Comune di POGGIODOMO. E' stata costituita con delibera n. 16 del 16/06/1953;

Essa si amministra col presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927 n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nella legge 8.6.1990 n.142 nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.1.1972 n.11 e D.P.R. 24.7.1977 n. 616. e L.R. 30/03/1992, n.7;

ART.2
Scopi

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di USIGNI ha lo scopo di:

1) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
   a) la gestione;
   b) il miglioramento del patrimonio;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3
Finalità sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare ri-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

guardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto - Regolamento che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- dall'affitto dei pascoli estivi esubernanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva a termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento del Consiglio di Amministrazione esecutivo a termini di legge,un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

Il patrimonio amministrato dall'Ente é costituito dai seguenti beni immobili e/o mobili:

A) Terreni di varia cultura indicati al Nuo o Catasto Rustito del Comune di Poggiodomo alla Partita Catastale N.71 per una superficie complessiva di **Ha.358.41.40.**

B) Beni mobili costituiti esclusivamente dai seguenti arredi:
Armadio in legno a due ante,un piccolo tavolo in legno e n.6 sedie in legno.
Valore dei suddetti beni: inconsistente,trattandosi di beni alquanto deteriorati.

ART. 11
Inventario

Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente,come pure di tutti i titoli, atti,scritture che si riferiscono al suo patrimonio e alla sua amministrazione.
Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

ART. 12
Alienazioni

L'Ente non potrà,senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni,mutazione di destinazione,acquisti,donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati, saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui all'art.10.

Tutte le alienazioni,affittanze e locazioni di beni,vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste,licitazioni e trattative private,gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART.13
Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di **USIGNI** é costituita da un Presidente e da quattro Consiglieri eletti con libere votazioni da tutti gli elettori aventi diritto,così come identificati ai successivi Articoli **14 e 35.**

ART. 14
Elezionedel presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono indette dalla Regione dell'Umbria ai sensi della legge 17.04.1957,n. 278 e successive modifiche ed integrazioni su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli abitanti della Frazione di USIGNI che risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune,nonché,a domanda,quei cittadini che possiedono **o** conducono terreni agricoli e siano possessori in Usigni di un abitazione anche secondaria,anche se NON residenti in Usigni.

Sono esclusi dall'elettorato attivo:

1)chi non é in grado di leggere e scrivere,gli incapaci,gli interdetti e inabilitati;
2)gli stipendiati e salariati dell'Ente;
3)coloro che hanno liti con l'Ente;

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23/04/1981,n.154 circa i casi di ineleggibilità.

ART.15
Modalità di elezioni

Ciascun elettore ha diritto di votare in un apposita unica scheda un Candidato alla carica di Presidente e n.3 Candidati alla carica di Consigliere.

Sono proclamati eletti,rispettivamente,alla carica di **Presidente** e Consiglieri dell'Ente gli **Utenti-Elettori** che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi

ART. 16
Compiti del Presidente

Spetta al Presidente:

1) rappresentare legalmente l'Ente;
2) convocare il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le adunanze;
3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
6) è facoltà del Presidente di delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1373 / 2332

ART. 17
Vice Presidente

Il membro, fra i consiglieri eletti in seno al Consiglio di Amministrazione, che avrà ottenuto il maggior numero di voti, assumerà le funzioni di Vice-Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 18
Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti questioni concernenti le persone. In tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

ART. 19
Compiti del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1) l'approvazione del Regolamento e delle sue eventuali modifiche ed integrazioni;
2) l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo;
3) la nomina dei revisori dei conti;
4) la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
5) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
6) la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
7) la proposta alla Regione Umbria di alienazione e/o di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione Separata.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessano l'Amministrazione dell'Ente analogamente a quanto compete alla Giunta e al Consiglio nelle Amministrazioni comunali.

Per la convocazione del Consiglio si richiamano in quanto applicabili le disposizioni del T.U.L.C.P. 4.2.1915, n.148 e del relativo Regolamento.

ART. 20
Durata del mandato

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per uguale periodo di tempo.

Essi decadono dalla carica se perdono i requisiti previsti agli articoli 14 e 25 per essere Utenti-Elettori;

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 21
Segretario

L'Amministrazione dovrà avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletateda un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

Il Segretario é nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale oppure affidata a persona già dipendente di ruolo da altra Amministrazione e può in ogni momento essere revocata senza che lo stesso possa vantare alcun diritto.

Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Ammistrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:

1) alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
2) al disbrigo della corrispondenza;
3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4) alla compilazione dei ruoli;
5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto- Regolamento;
6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 22
Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione debbono essere pubblicate per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'Ente.

Le deliberazioni,ai fini del controllo ed esecutività,sono sottoposte a tutte le norme previste dagli artt. dal n.17 al n.25 della legge regionale 30 Marzo 1992,n.7,salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti Organi o uffici regionali se richiesti da norme di legge.

ART. 23
Responsabilità degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.10 della legge 8/6/1990, n.142.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 24
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo e per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale cui, fra l'altro, spetterà di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25
Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 26
Contenzioso

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art.23 - 3^ e 4^ comma del D.L.2.3.1989 n.66 convertito nella legge 24.4.1989 n.144.

CAPO IV - Finanza e contabilità

ART. 27
Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 31 Dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il bilancio di previsione,trattandosi Ente montano oltre i m.1000 s.l.m.,potrà essere approvato entro il 31 Marzo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 28
Tesoriere

L'Amministrazione dovrà avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terrà costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di ammministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai Sindaci revisori, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 29
Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giuste le norme stabilite per i Comuni.

ART. 30
Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 31
Fondo di riserva

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32
Avanzo di amministrazione

Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati -previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione- per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione,

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 33
Conto consuntivo

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 34
Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbonno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto, possibilmente fra gli utenti elettori.
Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, nè coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V - Diritti di utenza ed utenti

ART. 35
Diritti di utenza

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Amministrazione sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

ART. 36
Utenti

Sono da considerarsi utenti ai fini dell'articolo precedente i nuclei famigliari residenti nel territorio dell'Ente
rappresentati da:
1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975 n. 151).
Il diritto di utente dell'Ente si acquisisce anche, a domanda, da parte di quei cittadini, i quali, pur non essendo residenti in Usigni, possiedono o conducono terreni agricoli e siano possessori in Usigni di casa di abitazione anche secondaria.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 37
Compilazioni ruoli tassa pascolo

Il presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Amministrazione potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovrá essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VI - Contravvenzioni

ART. 38
Operazioni vietate

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
8) portare a strascico fasci di legna lungo strade.

E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

ART. 39
Ammende

La misura delle ammende viene fissata annnualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 40
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 41
Azione Popolare

Ciascun utente può, a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 42
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno all'Amministrazione Separata in esecuzione della legge 16.6.1927, n.1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n.332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 43
Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potrà essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di Novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 45
Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46
Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal C.P., dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 47
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da quarantasei articoli, si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

USIGNI, lì 24 Aprile 1994

oooo000oooo

Il presente Statuto - Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 24/04/1994 resa esecutiva con decisione n. _____ del _____ ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n. _____ del _____.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di PRECI

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
A B E T O

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Comunanza Agraria di Abeto ha sede nella frazione di Abeto in Comune di Preci (PG). E' stata costituita nell'anno 1895, senza peraltro si rinvenga alcun atto relativo.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di Abeto ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
   - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
      - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
      - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
      - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
      - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
      - Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato, ai sensi dell'art. 34, comma 1 della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature presentate da non meno di tre elettori debitamente sottoscritte da presentatori davanti al Segretario dell'ente - devono essere raggruppate in liste comprendenti un massimo di quattro candidati. Esse dovranno indicare distintamente il candidato alla carica di Presidente e i candidati alla carica di Consigliere.
3. Qualora fosse presentata una sola lista il quarto consigliere sarà colui che, fra gli iscritti della lista degli utenti, avrà conseguito il maggior numero di preferenze.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 1 del 28.09.2003 - Vistata dalla Direzione Generale Attività Produttive - Servizio Credito Agrario, Controlli esterni, Garanzia delle Produzioni con Determinazione Dirigenziale n. 11063 del 03.12.2003 ed approvato, altresì, dal Servizio Programmazione Forestale - Sezione Usi Civici - con Determinazione Dirigenziale n._____ del_____.

Determina_33
Ciprianifloriana/amz
(D)

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18...
fascicoli 1... è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 31 MAG. 2004
L'ISTRUTTORE
(G. Bogliari)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di PRECI

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
BELFORTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Comunanza Agraria di BELFORTE ha sede nella frazione di Belforte in Comune di Preci (PG). E' stata costituita in ente morale nell'anno 1913, in forza dell'art. 1 della Legge 04.08.1894 n. 397. L'attuale Statuto è stato approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con provvedimento n. 25062 divisione III del 28.09.1936.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni .

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di Belforte ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato, ai sensi dell'art. 34, comma 1 della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature presentate da non meno di tre elettori debitamente sottoscritte da presentatori davanti al Segretario dell'ente - devono essere raggruppate in liste comprendenti un massimo di quattro candidati. Esse dovranno indicare distintamente il candidato alla carica di Presidente e i candidati alla carica di Consigliere.
3. Qualora fosse presentata una sola lista il quarto consigliere sarà colui che, fra gli iscritti della lista degli utenti, avrà conseguito il maggior numero di preferenze.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 17.10.2003 - Vistata dalla Direzione Generale Attività Produttive - Servizio Credito Agrario, Controlli esterni, Garanzia delle Produzioni con Determinazione Dirigenziale n. 11289 del 10.12.2003 ed approvato, altresì, dal Servizio Programmazione Forestale - Sezione Usi Civici - con Determinazione Dirigenziale n._____ del_____.

Determina_29
Ciprianifloriana/amz
(D)

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia composta di n. 18
collazionata, è conforme all'originale
firmata presso questo Ufficio
Perugia, 26 MAG. 2004
L'ISTRUTTORE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di PRECI

STATUTO

DELLA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

DEI BENI DI USO CIVICO

DI

CASTELVECCHIO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire i proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III – Amministrazione

Art. 13 - Organi dell'amministrazione separata
" 14 - Comitato per l'amministrazione
" 15 - Elezioni del Comitato per l'amministrazione
" 16 - Compiti del Comitato per l'amministrazione
" 17 - Votazioni
" 18 - Presidente
" 19 - Vice presidente
" 20 - Durata del mandato e decadenza
" 21 - Segretario
" 22 - Controllo sugli atti
" 23 - Responsabilità patrimoniale
" 24 - Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
" 25 - Deliberazioni
" 26 - Contenzioso

Capo IV - Finanza e contabilità

Art 27 - Bilancio di previsione
" 28 - Tesoriere
" 29 - Responsabilità del tesoriere
" 30 - Gestione di bilancio
" 31 - Fondo di riserva
" 32 - Avanzo di amministrazione
" 33 - Conto consuntivo
" 34 - Revisori dei conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo V - Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - Diritti di utenza
" 36 - Utenti
" 37 - Limitazioni
" 38 - Azione popolare
" 39 - Estensione della disciplina
" 40 - Lista degli utenti
" 41 - Denuncia del bestiame
" 42 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VI – Contravvenzioni

Art. 43 - Operazioni vietate
" 44 - Ammende
" 45 - Accertamento infrazioni
" 46 - Contravventori
" 47 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I
(Costituzione e scopi)

ART.1.
(Costituzione)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Castelvecchio ha sede nella frazione di Castelvecchio in Comune di Preci. E' stata costituita con decreto Ministeriale del 15.05.1925.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

ART.2.
(Scopi)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Castelvecchio ha lo scopo di:
   a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
   b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
   d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art.2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4.
(Consorzi)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6.
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7.
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 8.
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II
(Patrimonio)

ART. 10.
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11.
(Inventario)

1. L' inventario è costituito dal Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.
3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.
4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

ART. 12.
(Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III
(Amministrazione)

ART. 13.
(Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
   a) il Comitato per l'amministrazione;
   b) il Presidente;
   c) il Vice presidente;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART.14.
(Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Castelvecchio e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Preci.
2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57, e 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.15.
(Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti della/e frazione/i inclusa/e nel territorio dell'Amministrazione separata, iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1 , D.lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000.

ART. 16.
(Compiti del Comitato per l'amministrazione)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
   - Procede alla convalida degli eletti;
   - Nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
   - approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
   - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
   - nomina i revisori dei conti;
   - nomina il Segretario;
   - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
   - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
   - delibera le proposte al Comune di Preci di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
3. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
4. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 17.
(Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 18.
(Presidente)

1. Il Presidente:
   - rappresenta l'Ente;
   - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
   - da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
   - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

ART. 19.
(Vice presidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20.
(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 21.
(Segretario)

1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22.
(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale di controllo e si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

ART. 23.
(Responsabilità patrimoniale)

1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art.93 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 25.
(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

ART. 26.
(Contenzioso)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
(Finanza e contabilità)

ART. 27.
(Bilancio di previsione)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 28.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

ART. 29.
(Responsabilità del Tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

ART. 30.
(Gestione di bilancio)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 31.
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32.
(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 33.
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

ART. 34.
(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

CAPO V
(Diritti di utenza ed utenti)

ART.35.
(Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 36.
(Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 37.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 38.
(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.

ART. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VI
(Contravvenzioni)

ART. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
   - introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
   - raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - strascico di fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

ART. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n.1 del 17.09.2003 resa esecutiva con determinazione dirigenziale n. 9309 del 15.10.2003 ed approvato dalla Regionale dell'Umbria - Sezione Usi Civici - con Determinazione Dirigenziale n. _____ del_____.

Determina_26
Ciprianifloriana
(D)

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA
17...
17 MAG. 2004.....
L'ISTRUTTORE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di P R E C I

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
COLLAZZONI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 – Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Comunanza Agraria di Collazzoni/Civitelle ha sede nella frazione di Collazzoni in Comune di Preci (PG). E' stata costituita nel 1931 e regolata da un primo Statuto approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 28 settembre 1936 - XIV e registrato al registro della Prefettura di Perugia al n. 25061 Div. 3°.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di Collazzoni ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
   - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
      - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
      - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
      - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario.
2. La votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando due schede, una per la carica di Presidente ed una per la carica di Consigliere nella quale sono distintamente indicati gli spazi per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
3. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
4. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
5. La lista elettorale deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni.
6. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territo dell'Ente da almeno 1(uno) anno rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSc. 4

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresi all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 7 del 19.08.2003 - Vistata dalla Direzione Generale Attività Produttive - Servizio Credito Agrario, Controlli esterni, Garanzia delle Produzioni con Determinazione Dirigenziale n. 8174 del 10.09.2003 ed approvato, altresì, dal Servizio Programmazione Forestale - Sezione Usi Civici - con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

Determina_31
Ciprianifloriana/amz
(D)

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia composta di n. 10
fogli è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio
Perugia, li 31 MAG. 2004
L'ISTRUTTORE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

1445 / 2332

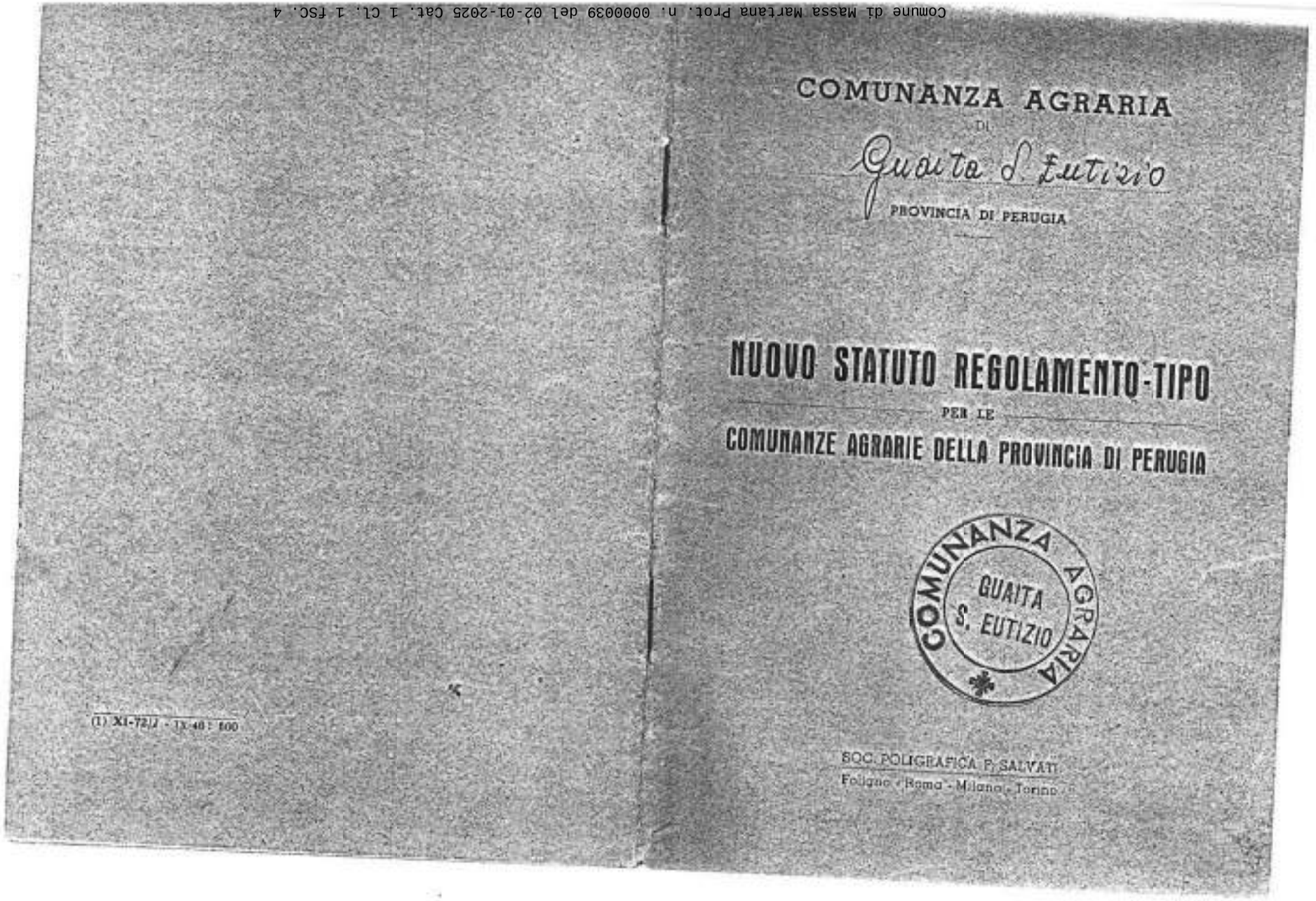

COMUNANZA AGRARIA

DI

Guaita S. Eutizio

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNANZA AGRARIA
GUAITA
S. EUTIZIO

(1) XI-72/J - 13.40 : 500

SOC. POLIGRAFICA P. SALVATI
Foligno - Roma - Milano - Torino

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

1446 / 2332

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi.

ART. 1.

La Comunanza Agraria di Quarta S. Eutizio

ha sede in frazione di Piedivalle

del Comune di Preci

E' stata costituita con (1) _____

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelli che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1° per l'amministrazione;

2° per il miglioramento del patrimonio;

3° per il miglioramento dei servizi pubblici della frazione ove ha sede la Comunanza, d'accordo con l'Amministrazione del Comune;

4° per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1447 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dei terreni seminativi (1) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto «passo» delle masserie, dall'affitto della cosidetta «erba morta» e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A. soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C. C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

(1) Si tratta di terreni già goduti da utenti abusivamente: con questa disposizione si viene a regolare il godimento finora abusivo.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1448 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 6.

E' assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.
Patrimonio.

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

(1) .....

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1449 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1450 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

CAPITOLO III.
Amministrazione.

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi.

ART. 13.

Il Presidente viene assistito da un Consiglio di amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea degli utenti.

ART. 14.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 15.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie, e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Art. 14 bis. In attesa temporanea fu, qualsiasi causa, il Presidente viene sostituito dal membro del Consiglio che nelle votazioni riportò il maggior numero di voti.

Qualora invece trattasi di causa permanente, come decesso, decadenza o dimissioni, l'assemblea degli utenti procederà a nuova votazione per l'elezione del nuovo Presidente

1451 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 16.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 17.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 18.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1452 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 19.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 20.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo avere esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1453 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 21.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

ART. 22.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, o ne contrae l'impegno, ne risponde personalmente, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 23.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 24.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — pos-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1454 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

sono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

Art. 25.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art. 26.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1455 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 27.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della vigente legge comunale e provinciale, e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. 11 del Regolamento anzi cennato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 28.

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 29.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugi e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Art. 28 bis

Non godono il diritto di ... unicamente quei capi famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro comune conservando però nel territorio frazionale la propria azienda agricola, ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri gestiti da un membro dello stesso famiglia.

ART. 28: Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti delle frazioni e delle frazioni incluse nel territorio della Comunanza stessa, che siano regolarmente iscritti nei registri anagrafici del Comune attestanti la effettiva residenza nelle frazioni o nelle frazioni facenti parte della Circoscrizione territoriale della Comunanza medesima

1456 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 30.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

ART. 31.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 28, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° dell'anno successivo.

ART. 32.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed inscrivendo coloro che abbiano fatta istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 33.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interes-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1457 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

sati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o inscritti nella lista degli utenti.

ART. 34.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'articolo 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto, limitatamente al periodo in cui sono aperte le operazioni di riordino degli usi civici nei terreni frazionali o comunali.

ART. 35.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

limitatamente al periodo in cui sono aperte le operazioni di riordino degli usi civici nei terreni frazionali o comunali

1458 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

CAPITOLO V.

Contravvenzioni.

Art. 36.

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art. 37.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART. 36 bis: L'utente che introducesse ai pascoli dell'Ente un numero di bestiame di gestione superiore a quello denunciato sarà soggetto ad una ammenda di £. 500= (cinquecento) per ogni capo eccedente la denuncia, più la normale tassa.

(Atto Consiliare N. 96 del 14.9.1963. VISTO ED APPROVATO dalla G.P.A. in seduta del 18.X.1963, salvo omologazione ministeriale, al N. 55830/52.)

1459 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino, e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 38.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 39.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI del Titolo 2° della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 40.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Il suddetto Statuto-Regolamento sopra è stato adottato da questo Ente con deliberazione Nr. 2 del 15.4.1962 dal Commissario Prefettizio, nominato con Decreto Nr. 19781 del 24.4.1962.

Successivamente è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, sentito il Consiglio di Stato, adunanza Sez. 2ª - 14.6.1964 n° Sez. 522/63, del 1° Dicembre 1964.

Quanto Sopra. Fuhrio, 18.2.1976.

IL PRESIDENTE

COMUNANZA AGRARIA S. EUTIZIO

Di quanto sopra la Com. Agr. di Quanto S. Fuhrio ha preso atto con deliberazione Consiliare Nr. 25 del 28.4.1968, approvata dalla Prefettura di Perugia al Nr. 2653/bis-3ª il 20.5.1968.

1460 / 2332

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di PRECI

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
MONTEBUFO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Comunanza Agraria di MONTEBUFO ha sede nella frazione di Montebufo in Comune di Preci (PG). E' stata costituita nell'anno 1896, senza peraltro si rinvenga alcun atto relativo. L'attuale statuto è stato approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 28.09.1936 con provvedimento n. 25064, Divisione III del 28.09.1936.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di Montebufo ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
   d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
   e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
   - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
      - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
      - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
      - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
      - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato, ai sensi dell'art. 34, comma 1 della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature presentate da non meno di tre elettori, debitamente sottoscritte da presentatori davanti al Segretario dell'Ente - devono essere raggruppate in liste comprendenti un massimo di quattro candidati. Esse dovranno indicare distintamente il candidato alla carica di Presidente e i candidati alla carica di Consigliere.
3. Qualora fosse presentata una sola lista il quarto consigliere sarà colui che, fra gli iscritti nella lista degli utenti, avrà conseguito il maggior numero di preferenze.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 8 del 27.09.2003 - Vistata dalla Direzione Generale Attività Produttive - Servizio Credito Agrario, Controlli esterni, Garanzia delle Produzioni con Determinazione Dirigenziale n. 11059 del 03.12.2003 ed approvato, altresì, dal Servizio Programmazione Forestale - Sezione Usi Civici - con Determinazione Dirigenziale n._____ del _____.

Determina_30
Ciprianifloriana/amz
(D)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

"PER IL CONSIGLIERE DELL'ENTE"

COMUNANZA AGRARIA

DI

POGGIO DI CROCE

(Provincia di Perugia)

S T A T U T O

per le

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Si premetteranno notizie storiche sull'origine dell'Ente e sulle sue vicende più importanti.

CAPITOLO I

Costituzione e scopi

ART.1

La Comunanza Agraria di Poggio di Croce ha sede in frazione di Poggio di Croce del Comune di Preci è stata costituita nell'anno 1916 senza peraltro vi siano documenti al riguardo.
Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 Giugno 1927, n.1766, e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 Novembre 1928 , n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili- della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(Indicare gli estremi dell'atto costituito e quelli che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fsc. 4

ART.2

- Scopi -

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patromonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente Comando della Milizia Forestale;

d) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente Comando della Milizia Forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1°) per l'amministrazione;

2°) per il miglioramento del patrimonio;

3°) per il miglioramento dei servizi pubblici della frazione ove ha sede la Comunanza, d'accordo con l'Amministrazione del Comune;

4°) per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

_____

_____

_____

_____

_____.

ART.3

- Finanza sociale -

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli esivi ed dei terreni seminativi (I), dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo ecc. a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame, dall'affitto del così detto " passo" delle masserie, dall'affitto della così detta " erba morta" e da qualsiasi altra forma di entrata non prevista.

ART.4

- Concordi -

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi sui beni dell'Ente si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi dalla G.P.A. soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dall'art. 51 del C.C.

(I) Si tratta di terreni già goduti da utenti abusivamente; con questa disposizione si viene a regolare il godimento fin'ora abusivo.

_____

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

8

ART. 5

Corresponsione per usi civici -

Nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle spese necessarie di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Utenti della G.P.A., eseguita a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

9

ART.6

Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPITOLO II - Patrimonio

Patrimonio

ART. 7 10 Beni immobili Acquisti

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

(1) Mappa Poggio di Croce: terreni seminativi, pascolivi e boschivi distinti coi N.I, 51, 93, I28, I32, I46, I51, 398, 405, 4I6, 440/r, 444, 445, 446, 448, 468, 473, 558, 632, 693 per la superficie complessiva di Ett: 169,75.

Questi terreni sono attualmente intestati al Comune di Norcia con il quale sono in corso gli atti per l'affrancazione.

2) Terreno boschivo in Mappa Poggio di Croce distinto coi N. 360, 4IO, 4I3 per una superficie complessiva di Ett. 48,03.

Questo bosco, per il quale pendeva una controversia da moltissimi anni con i Sigg: Betti Adolfo e Betti Domenico, in seguito a transazione di recente data, approvata dalla R^ Prefettura, verrà diviso con i suddetti Sigg. Betti, dopo che il R° Commissariato per gli Usi Civici per l'Italia Centrale avrà omologato l'atto stesso.

3) Fabbricato posto in Poggio di Croce di due vani, concesso in affitto.

(I) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza, ubicazione, confini, supercifie, colture, n. di catasto, reddito imponibile).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

_____

_____

_____

_____

_____

_____

11 Sostituire con fotocopia

ART.8 Inventario

Sarà compilato un esatto inventario di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente .

12 Sostituire con fotocopia

ART.9 Alienazioni

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

ART.10

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulle contabilità dello Stato.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART.11

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPITOLO III

Amministrazione

ART.12

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti e nominato dal Prefetto.

ART.13

Il Presidente viene assistito da una Consulta composta di 4 membri scelti dal Prefetto tra 4 terne proposte dagli utenti, che saranno convocati dal Presidente stesso, per la compilazione delle medesime.

ART.14

Il Presidente e la Consulta durano in carica 4 anni ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il consultore nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consultore surrogato.

ART. 15

Il Presidente rappresenta la Comunanza, provvede all'Amministrazione ed al suo regolare funzionamento, delibera su tutti gli affari che interessano la Comunanze;convoca la Consulta, promuove, ove occorra, la modifica o l'integrazione delle norme statuarie , nomina, sospende e licenzia gli impiegati salariati, provvede alla osservanza, da parte degli utenti e affittuari, dei regolamenti e delle leggi nell'interesse dell'amministrazione, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune in ossequio allo spirito del Fascismo. La Consulta deve essere obbligatoriamente sentita nei casi di provvedimenti da sottoporsi alla G.P.A.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

_____

_____

_____

_____

_____

ART.16

Le deliberazioni del Presidente sono pubblicate in copie per un giorno o per otto giorni, secondo i casi, sia all'albo pretorio del Comune che a quello della Comunanza , nei modi e forme stabiliti per gli atti podestarili.

Saranno quindi inviate alla R^ Prefettura per i provvedimenti ulteriori.

ART.17

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-Tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Presidente.

ART.18

Il Segretario compila i precessi verbali delle deliberazioni del Presidente e delle sedute della Consulta. Assiste il Presidente nelle sue deliberazioni e ne controfirma gli atti relativi. Evade la corrispondenza dell'Ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'Ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART.19

L'Esattore Tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati.
La riscossione delle entrate è pure a lui affidata.
Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore Tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con gli stessi diritti ed obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio cassa e tesoreria sarà parimenti affidata di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e di cassa, che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dal Segretario, dietro loro richiesta, e dai funzionari all'uopo delegati dalla R^ Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART.20

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè del 31 Dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, ed è tenuto a valersi delle norme stabilite per i Comuni circa la riscossione a mezzo ai atti coattivi.

ART.21

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico,le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

ART.22

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, o ne contrae l'impegno, ne risponde personalmente,giusta le norme della legge comunale e relativo regolamento.

ART.23

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le amministrazioni comunali.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART.24

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo- pastorali, più comunanze - pur lasciando divise le singole amministrazioni - possono costituirsi il Consorzio in base a quanto prevede ilR.D. 30 Dicembre 1923, n. 3267 e successivo Regolamento; nonchè le altre disposizioni vigenti. Il Presidente del Consorzio sarà scelto e nominato dal Prefetto tra i Presidenti degli Enti consorziati. Detti Consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto - Regolamento.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPITOLO IV

Diritti di utenza ed utenti

ART.25

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle Prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale.

Nel diritto di uso civico sono coprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART.26

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART.27

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 Giugno 1927 -n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della vigente legge comunale e provinciale, e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. 11 del Regolamento anzi accennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART.28

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza, che vi abbiano residenza stabile da almeno tre anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art.2 e 32 delR.D. 2 dicembre 1929, n. 2131.

E' fatta eccezione per gli utenti che pur avendo trasferita la loro residenza in altri Comuni, conservono nel territorio della Comunanza, beni immobili di qualche entità o una loro azienda agricola .

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART.29

Sono da considerarsi capi famiglia , da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i conougati e i vedovi con o senza prole;
b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;
c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

ART. 30

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: nome,cognome, paternità, professione,data di iscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

ART.31

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art.28,potranno presentare istanza per essere iscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti.Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° dell'anno successivo.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 32

Nel mese di Novembre il Presidente procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed inscivendo coloro che abbiano i requisiti voluti.

ART.33

La cancellazione,tranne quella di morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Presidente, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART.34

Le decisioni del Presidente saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 Dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto non oltre il 31 Dicembre.Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale a norma dell'art. 29 della legge n.1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

Non perdono il registro di utenza i capi famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune,conservando nel territorio frazionale, la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei beni terreni gestiti da un memnro della propria famiglia.

(Delibera del 11/III /1933)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ART. 35

Entro il mese di Ottobre gli utenti debbono presentare al Presidente della Comunanza, denuncia delle eventuali variazioni della superficie o destinazione dei terreni di proprietà della Comunanza agli effetti della applicazione del canone per l'anno successivo.

Dette variazioni, in tutti i modi, non potranno eseguirsi se non dopo di averne ottenuta la prescritta autorizzazione.

Entro la prima quindicina di Dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà per la compilazione del ruolo di riparto per l'anno successivo in base alle denuncie ricevute.

NOTE,VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPITOLO V

Contravvenzioni

ART.36

E' proibito, senza espressa autorizzazione a riguardo, fare tagli nei boschi o tagliare piante; fare dissodamenti nei terreni della Comunanza; sradicare ceppaie verdi; convertire boschi di alto fusto in cedui composti o semplici, da capitozza o da sgamollo; convertire i cedui composti in altre forme di ceduo; raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi ;asportare dal pascolo le deiezioni degli animali; introdurre il bestiame sia bovino che ovino nei boschi di recente tagliata o nelle zone di pascolo a riposo; abbattere fratte stecconate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo.
I contravventori saranno puniti a norma di legge, e in base alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i territori sottoposti a vincolo.

ART.37

L'utente che introducesse ,ei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda L.50 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e L.10 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino, e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunenza.

ART.38

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L.50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 39

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI del Titolo 2° della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 Marzo 1934 n. 383, avvertendo che al Podestà si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART.40

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle Prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Il presente Statuto deliberato il giorno 17 Luglio 1936 - XIV- conta di 40 articoli ed è stato integralmente trascritto sul Registro delle deliberazioni.

R. Prefettura di Perugia
Nº 25055

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 28 Settembre 1936 -XIV-

Il PREFETTO

Bianco

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di P R E C I

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

P R E C I

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1.La Comunanza Agraria di Preci ha sede in Preci, capoluogo del Comune di Preci. E' stata costituita nell'anno 1895 in cui venne deliberato il primo regolamento reso esecutorio dalla Prefettura di Perugia il 12.02.1897. La proprietà immobiliare consiste in terreni seminativi, boschivi e pascolivi sui quali gli utenti vi esercitano il diritto di uso civico. Di un fabbricato in Preci adibito a sede della comunanza e di un forno per la cottura di pane per uso degli utenti stessi. L'attuale statuto è stato approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 28.11.1949 e omologato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con provvedimento n. 52441/2669 del 17.12.1949.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di Preci ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;
b) il miglioramento del patrimonio;
c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4
1503 / 2332

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - cosi come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, presentate da non meno di tre elettori debitamente sottoscritte da presentatori davanti al Segretario dell'ente - devono essere raggruppare in liste comprendenti un massimo di quattro candidati. Esse dovranno indicare distintamente il candidato alla carica di Presidente e i candidati alla carica di Consigliere.

3. Qualora fosse presentata una sola lista il quarto consigliere sarà colui che, fra gli iscritti nella lista degli utenti, avrà conseguito il maggior numero di preferenze.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fsc. 4
1506 / 2332

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convo
Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla c
eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cu
questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate
segreto.

CAPO V – Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'As
Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a q
Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle
norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato,
di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità
eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici reg
se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano
disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere
espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in
relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative
richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a
questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e
deve provvedere:
- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc
- al disbrigo della corrispondenza;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fsc. 4

miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresi all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 49
Contravventori

1.Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 7 del 25.09.2003 - Vistata dalla Direzione Regionale Attività Produttive - Servizio Credito Agrario, Controlli Esterni, Garanzia delle Produzioni con determinazione dirigenziale n. 11069 del 03.12.2003 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del_____.

Determina_27
Ciprianifloriana
(D)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

COMUNANZA AGRARIA
DI
PACCOVERDO

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Approvato dalla Prefettura con nostr N. 1305 e di prot. del 23.9.1954 - Deliberato al N. 18 - 24/9/1954

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

1514 / 2332

COMUNANZA AGRARIA
DI

S A C C O V E S C I O

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO
PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUCIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1516 / 2332

Notizie storiche sull'origine dell'Ente e sulle sue vicende più importanti

La Comunanza Agraria di Secovescio in Comune di Preci è stata costituita nell'anno 1895.

I beni dell'Ente sono costituiti in terreni seminativi, pascolivi, boschivi sui quali gli utenti della frazione esercitano il diritto di uso civico.

Detti beni furono acquistati dagli utenti a seguito di asta pubblica indetta dal Demanio dello Stato e con l'intervento dell'Ufficio del Registro di Norcia ove vennero registrati gli atti di vendita.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1518 / 2332

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1. Sgoccvescio

La Comunanza Agraria di Sgoccvescio
ha sede in frazione di Sgoccvescio
del Comune di Preci
È stata costituita con (1) nell'anno 1903 in
forza della legge 4 agosto 1894, n.397

Essa si governa col presente Statuto e coi le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1520 / 2332

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1522 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Commanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Commanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Commanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dei proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1524 / 2332

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili :

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

1526 / 2332

(1) Terreni seminativi,pascolivi e bo= schivi di Mq.44I.60[illegible] in Mappa Saccovescio,distinti coi Ni.2I4.2I7.223.278.3 300.30I.302.303.304.305.3002397.398.39 476.477.478.479.480.48I.482.483.484.48 486.487.488.489.490.49I.492.493.497.49 502.505.506.507.509.5I0.5II.5I2.5I3.51 515.5I6.5I7.5I8.5I9.520.524.525.526. 53I.5352536.537.538.

(1) Indicare i vari beni di proprietà delle Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1528 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.F.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1530 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1532 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1534 / 2332

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1536 / 2332

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla C.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

segue art. 21.

La nomina dell'esattore tesoriere potrà essere conferita anche ad altra persona che abbia i requisiti necessari.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1540 / 2332

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse o sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma separatamente per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successive regolamenate, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1542 / 2332

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la fresca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Communanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Communanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1544 / 2332

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 7 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1546 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

segue art.34:

Non perdono il requisito di utente quei capi famiglia che trasferiscano la propria residenza in altro Comune, conservando però nel territorio frazionale la proprietà agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terreni gestitae da un membro della propria famiglia.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1548 / 2332

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1550 / 2332

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) dissodamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere frutte, steccionate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo straccio di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 4
1552 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI, del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di PRECI

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

TODIANO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

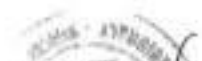

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Comunanza Agraria di TODIANO ha sede nella frazione di Todiano in Comune di Preci (PG). E' stata costituita nell'anno 1898. L'attuale statuto è stato approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa ed omologato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con provvedimento n. 37109/1507 del 27.8.1949.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di Todiano ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
   - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - cosi come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
      - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
      - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
      - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato, ai sensi dell'art. 34, comma 1 della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature presentate da non meno di tre elettori, debitamente sottoscritte da presentatori davanti al Segretario dell'Ente - devono essere raggruppate in liste comprendenti un massimo di quattro candidati. Esse dovranno indicare distintamente il candidato alla carica di Presidente e i candidati alla carica di Consigliere.
3. Qualora fosse presentata una sola lista il quarto consigliere sarà colui che, fra gli iscritti nella lista degli utenti, avrà conseguito il maggior numero di preferenze.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore puó esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 1 del 13.09.2003 - Vistata dalla Direzione Generale Attività Produttive - Servizio Credito Agrario, Controlli esterni, Garanzia delle Produzioni con Determinazione Dirigenziale n. 11068 del 03.12.2003 ed approvato, altresì, dal Servizio Programmazione Forestale - Sezione Usi Civici - con Determinazione Dirigenziale n._____ del _____.

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia composta di n. 18
fogli è conforme all'originale
esistente presso questo ufficio.
Perugia, li 31 MAG. 2004
L'ISTRUTTORE

Determina_32
Ciprianifloriana/amz
(D)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di P E R U G I A

Comune di SCHEGGIA e PASCELUPO

STATUTO

DELLA

UNIVERSITA' COMUNANZA

DELLE

FAMIGLIE DI CAMPITELLO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

INDICE

Notizie storiche

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Università Comunanza

Art. 13 - Organi della Università Comunanza
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 00000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

NOTIZIE STORICHE

L'Università Comunanza delle Famiglie di Campitello" è una Associazione, senza fini di lucro, di famiglie residenti a Campitello che ha per scopo quello di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo degli utenti, destinando le rendite alla copertura delle spese di gestione, per il miglioramento del patrimonio e per lo svolgimento di tutte le iniziative volte ad incrementare l'economia montana della zona.

Come molte altre terre dell'Appennino Umbro – Marchigiano anche Campitello appartenne, fin dal 1396, ai Conti di Montefeltro; infatti in tale anno il Conte Antonio di Montefeltro, feudatario della Chiesa ottenne per 12 anni da Bonifacio IX il vicariato su Urbino, Cagli e Gubbio, periodo poi rinnovato. In data 13 aprile 1529, con solenne transazione in atti del notaio eugubino Antonio Blancardi, la famiglia dei Conti Beni di Gubbio, cedette la montagna di Pascelupo agli uomini di detta comunità e si costituì il Comune di Pascelupo che, fino ai primi decenni del XVII secolo, seguì le sorti di quello che era ormai diventato il glorioso Ducato d'Urbino. Il 28 aprile 1631, morì a 82 anni, l'ultimo Duca d'Urbino Francesco Maria II della Rovere e lo stato passò sotto il dominio della Chiesa.

Lo Stato Pontificio affidò il governo di quelle nuove terre a cardinali e prelati i quali le ressero ora col titolo di Governatori, ora di Presidenti e spesso col titolo di Delegati.

Con la caduta dello Stato Teocratico della Chiesa, per opera delle truppe italiane, il territorio passò a far parte del nuovo Regno d'Italia e l'8 novembre 1878 si unisce al comune di Scheggia il Comune di Pascelupo.

Per quanto riguarda l'Università Comunanza delle Famiglie di Campitello, tutte le ricerche fatte per rinvenire l'atto costitutivo della proprietà sociale e per conoscere quali e quante famiglie vi abbiano contribuito, sono state inutili, si hanno però memorie che assicurano rimontare intorno la metà del 1600 l'esistenza dell'Università ed il catasto Gregoriano (1816) ne specificava i confini collettivi sotto la denominazione "Comunanza di Scheggia – Università di Campitello" con una superficie pari a circa 85 ettari.

Oltre al detto dominio collettivo, la Comunanza esercita i diritti civici sulle terre del monte Motette, che in base all'istrometro Bonifazi (15 aprile 1660) riservava esclusivamente alle famiglie della Parrocchia della Beata Maria sempre Vergine di Campitello, in conseguenza della cessione fatta dal Rettore della Chiesta di S. Maria di Campitello a favore dell'"Università delle Famiglie di Campitello" rappresentata dal Massaro: Filippini Innocenzo, che l'accettava per conto e nell'interesse della popolaizone della parrocchia. L'"Università Comunanza delle Famiglie di Campitello" si governa mediante uno Statuto Regolamento ed è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, eletto dall'assemblea dei medesimi e da un consiglio d'amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'assemblea stessa.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSc. 4

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Università Comunanza delle Famiglie di Campitello ha sede in Località Campitello in Comune di Scheggia e Pascelupo (PG).
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Università Comunanza delle Famiglie di Campitello ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Università Comunanza delle Famiglie di Campitello può riunirsi in consorzio con altre Comunanze.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei funghi sia ipogei che epigei e di tutti gli altri prodotti del sottobosco;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Università Comunanza delle Famiglie di Campitello è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Università Comunanza, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Università Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Università Comunanza non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Università Comunanza

ART. 13
Organi della Università Comunanza

1. Sono Organi della Università Comunanza:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
3. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
4. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
5. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
6. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
8. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
   - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - è facoltà del Presidente di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
      - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio della Regione competente;
      - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
      - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
      - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Località - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Università Comunanze in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Università Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Università Comunanza in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Università Comunanza in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 2 (due) anni nell'attuale circoscrizione di Campitello e al di qua del Fiume Sentino, con una proprietà di almeno un ettaro di superficie rustica;
2. sono rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
3. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
4. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti;
5. Il Parroco pro-tempore è condomino qualora sussistano le condizioni di residenza di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Dicembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Università Comunanza può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 20 giugno 2001 - Vistata dal CO.RE.CO il 7 agosto 2001 con decisione n. 3492 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ de l_____.

detuacampitello –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. ..12...
facciat..2., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia li 25 MAR. 2002
L'ISTRUTTORE
M. Mariucci

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000039 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fSC. 4